

Enti Bilaterali
Breve Scheda Informativa

Premessa

Il mercato del lavoro vive oggi un momento di estremo travaglio e trasformazione, frutto da un lato delle pressioni esercitate dall'Europa in tema di omogeneizzazione e allineamento delle norme che regolano la materia, e dall'altro dall'evoluzione nelle tipologie dei rapporti di lavoro. In questa evoluzione gli Enti Bilaterali territoriali vengono ad assumere un ruolo di centralità rappresentando un punto di riferimento nelle politiche attive del lavoro.

Cosa sono gli Enti Bilaterali

Sono enti privati costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di una determinata categoria professionale.

Gli enti bilaterali sono **organismi paritetici**, volti a rappresentare pariteticamente sia la parte datoriale che la parte dei lavoratori. Pertanto i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero uguale tra loro, espressione di una concreta forma di collaborazione tra capitale e lavoro, volta al superamento dei conflitti.

Nel caso del settore **Terziario Distribuzione e Servizi** gli enti bilaterali territoriali sono costituiti dalle parti sociali che ne hanno firmato il contratto e quindi: dalle Confcommercio Provinciali e dalle OO. SS. provinciali FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL, UILTUCS-UIL.

Secondo i dettami del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, gli Enti Bilaterali svolgono innumerevoli servizi per gli imprenditori ed i loro dipendenti in particolare:

- attraverso le **Commissioni Paritetiche Bilaterali per il mercato del lavoro**, si occupano del rilascio dei visti di conformità per l'assunzione di apprendisti, verificano la correttezza dei contratti a tempo determinato, prendono visione delle comunicazioni di assunzione con contratto di inserimento e dei contratti di lavoro interinale
- attraverso le **Commissioni Paritetiche di Conciliazione**, svolgono funzioni di conciliazione e di arbitrato al fine di dirimere le controversie individuali di lavoro, singole o plurime, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dai D.Lgs 80/1998 e D.Lgs 387/1998
- promuovono studi e ricerche sul commercio
- progettano corsi di formazione per imprenditori e lavoratori
- esprimono **parere di conformità** sulle domande, corredate dal relativo piano formativo, presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di **apprendistato professionalizzante**
- approvano i piani formativi degli apprendisti

- promuovono e incentivano a livello locale **iniziative in materia di formazione**, anche continua, qualificazione e riqualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni ed altri Enti competenti, avvalendosi anche di risorse previste da normative regionali, nazionali e dell'Unione Europea
- svolgono azioni affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali
- ricevono gli accordi realizzati a livello decentrato in materia di contratti di inserimento/reinserimento, nonché le comunicazioni da parte dei datori di lavoro delle relative assunzioni
- svolgono le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia
- forniscono i servizi collegati alla diffusione/informazione in relazione del sistema di previdenza complementare ed assistenza sanitaria integrativa contrattualmente stabilito.

Gli Enti Bilaterali del Terziario possono erogare una serie di **contributi ed agevolazioni sia a favore delle aziende che a favore dei dipendenti**. Quelli più diffusi sono i seguenti:

- **Contributi a favore delle aziende**
 - Contributo per la promozione dei sistemi di qualità
 - Contributo per la formazione
 - Contributo per adeguamenti ed innovazioni tecnologiche
- **Sussidi a favore dei dipendenti**
 - Sussidio spese sanitarie per figli disabili
 - Sussidio alla natalità
 - Contributo spese per asilo nido e scuola materna
 - Contributo acquisto libri scolastici
 - Sostegno reddito lavoratori licenziati

Enti Bilaterali del Terziario. Iscrizione e modalità di contribuzione

L'iscrizione agli Enti Bilaterali territoriali è prevista dal Contratto Collettivo Nazionale Terziario Distribuzione e Servizi e dà diritto alle aziende ed ai lavoratori aderenti di beneficiare dei servizi e delle opportunità fornite dall'Ente.

La **misura delle quote** è stabilita (ai sensi dell'art. 21 del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi) nella percentuale dello **0,10% a carico del datore di lavoro** e dello **0,05% a carico del lavoratore**, calcolati su paga base e contingenza per 14 mensilità.

Si ribadisce che il versamento delle quote contributive a favore degli Enti Bilaterali Territoriali, previsto dal succitato articolo 21 deve essere effettuato da tutte le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta comunque a corrispondere al lavoratore, direttamente in busta paga, un elemento distinto della retribuzione (e.d.r.) di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. Tale e.d.r. viene corrisposto per 14 mensilità.

Qualora l'azienda decidesse di non versare né all'Ente Bilaterale né al lavoratore ricorrono i presupposti della mancata applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi con tutte le conseguenze che ne derivano

Si fa notare che l'e.d.r. di cui sopra essendo un elemento retributivo dovrà essere assoggettato ai contributi previdenziali ed assistenziali, per cui il mancato versamento agli enti bilaterali comporta una maggiorazione dei costi a carico dell'azienda.

Si riporta di seguito l'art. 21 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi dal quale si evince l'obbligatorietà del versamento a favore degli Enti Bilaterali Territoriali

Art.21 *“Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20/7/1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 29/11/1996, con decorrenza dall’1/1/2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che, a decorrere dall’1/1/2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. L’e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.”*